



**Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della  
Ristorazione**

*"Giovanni Marchitelli"*

Via Roma, 22/bis - 66047 VILLA SANTA MARIA (CH) - C.F. 81001840693  
Centralino 0872.944422 - Fax 0872-940561

[CHRHO1000N@istruzione.it](mailto:CHRHO1000N@istruzione.it) – [CHRHO1000N@pec.istruzione.it](mailto:CHRHO1000N@pec.istruzione.it) –  
[www.istitutoalberghierovillasantamaria.it](http://www.istitutoalberghierovillasantamaria.it)



Villa Santa Maria, 03/01/2025

I.P.S.S.A.R. "G. Marchitelli"  
Prot. 0000157 del 03/01/2025  
I (Uscita)

**Ai Responsabili vigilanza divieto di fumo  
e p. c.**

**A tutto il personale  
Agli alunni  
Ai genitori  
Al sito web**

**COMUNICAZIONE N. 194**

**OGGETTO: Decreto Nomina Addetti alla vigilanza divieto di fumo a. s. 2024/2025**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;

**VISTA** la legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico";

**VISTA** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";

**VISTO** l'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 che sancisce che il divieto di fumo è "esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie"

"2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla "prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTO** il Regolamento di Istituto, richiamato nel patto di corresponsabilità e nella circolare Prot. 17962 del 29.10.2024;

**VISTO** il Regolamento del Convitto annesso all'IPSSAR "G. Marchitelli" richiamato nel patto di corresponsabilità e nella circolare Prot. 17962 del 29.10.2024;

**CONSIDERATO** che le medesime disposizioni legislative e conseguenti sanzioni si applicano anche a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

#### DECRETA

la nomina dei seguenti preposti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto:

Sede centrale	Prof.ssa Di Domenica Maria
Convitto, sede maschile	Educatore Berghella Rinaldo Educatore Ambrosini Bruno
Convitto, sede femminile	Educatrice Catuogno Veronica Educatrice Di Pasquale Fiorella

La nomina non può essere rifiutata se non per giustificato motivo da motivarsi per iscritto.

La nomina sarà svolta conformemente alle seguenti istruzioni e con le seguenti modalità: accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare, informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere gli incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, gli contestano e gli intimano di porre fine alla condotta illecita, lo identificano e redigono verbale.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Il verbale va notificato al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "è stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di rendere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". In questo caso gli verrà notificato secondo le norme di legge. Il verbale va redatto in triplice copia (di cui una, appunto, da consegnare al trasgressore).

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Dunque, in caso in cui il trasgressore sia un minore, la violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l'obbligo di sorveglianza.

La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può essere chiamata a risponderne, secondo quanto previsto dal regolamento di disciplina.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per quanto non indicato nella presente nomina, valgono le disposizioni di legge vigenti.

***Il Dirigente Scolastico***  
**Dott.ssa Barbara BERNARDONE**  
*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

**Per accettazione**

Prof.ssa Di Domenica Maria \_\_\_\_\_

Educatore Berghella Rinaldo \_\_\_\_\_

Educatore Ambrosini Bruno \_\_\_\_\_

Educatrice Catuogno Veronica \_\_\_\_\_

Educatrice Di Pasquale Fiorella \_\_\_\_\_